

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 7 giugno 2013

L'Ufficio federale dei trasporti,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1975¹
sulla navigazione interna;
in esecuzione della risoluzione 2013-I-13 della Commissione centrale
per la navigazione sul Reno,

ordina:

I

È prorogata la validità delle seguenti prescrizioni temporanee che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 1993² per la navigazione sul Reno:

Art. 1.07 n. 2

Art. 4.07

Art. 10.01 n. 3

Art. 11.02

Art. 11.03 (abrogato)

Art. 11.04 (abrogato)

Art. 11.05 (abrogato)

Art. 12.01

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2013 con effetto sino al 30 novembre 2015.

7 giugno 2013

Ufficio federale dei trasporti:

Peter Füglistaler

¹ RS 747.201

² RS 747.224.111. Il testo di questo regolamento non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dal sito Internet www.bav.admin.ch. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

